



Prot. n. 118/21  
All. 5 (20 pagine)

li, 02/09/2021

**Dott.ssa Angela Marcello**  
**Direttore Casa Circondariale**  
**VIBO VALENTIA**

e, p.c.

**Dott. Massimo Parisi**  
**Direttore Generale del Personale**  
**e delle Risorse – DAP**

**R O M A**

**Dott. Liberato G. Guerriero**  
**Provveditore Regionale A.P.**

**CATANZARO**

**Gennarino De Fazio**  
**Segretario Generale**  
**UILPA Polizia Penitenziaria**

**R O M A**

**Oggetto: Disposizione dirigenziale riguardante le assenze alle visite fiscali.  
Decreto n. 177 del 10 agosto 2021.**

*Gentile Direttrice,*

facendo seguito alla nota n. 114/21 del 12 agosto 2021 di questa Organizzazione Sindacale e con riferimento alla Sua cortese n. 26443 del 30 u.s. (**Allegato n. 1**, per coloro che leggono per conoscenza), si ringrazia preliminarmente per il cortese e tempestivo riscontro.

Nondimeno, si prega la S.V., per il futuro, di voler immancabilmente disporre la trasmissione alle Organizzazioni Sindacali, per come previsto, delle disposizioni di servizio che interessano gli operatori del Corpo di polizia penitenziaria, tanto più se direttamente attinenti alla gestione del rapporto di lavoro complessivamente intesa.

È di tutta evidenza, infatti, che un decreto dirigenziale non avrebbe motivo di essere emanato se nulla innovasse o, quantomeno, non meglio esplicitasse rispetto ai precedenti.

Peraltro, la comunicazione incidentale fornita a questa Organizzazione Sindacale, con una piccola postilla acclusa a corrispondenza riguardante altra questione, non dava assolutamente notizia della promulgazione di una nuova disposizione, ma si riferiva in maniera generica all'intenzione di procedere "*disciplinarmente nei confronti dei dipendenti irreperibili presso il domicilio dichiarato durante l'orario di reperibilità fiscale*".

Proprio perché in nota e non pareva dar conto di nuove disposizioni, questa Organizzazione Sindacale inquadrandola in un contesto generale aveva ritenuto di poter sorvolare per non inserire ulteriori ed estranei elementi di discussione, confronto e persino disturbo rispetto all'altra *vexata*

*quaestio* di cui con detta corrispondenza si dibatteva. Riservandosi, naturalmente, di intervenire laddove si fosse concretamente realizzata l'ipotesi.

Cogliendo tuttavia la sottolineatura della S.V., che diviene una sollecitazione, e facendo pubblica ammenda, si assicura che per il futuro non verranno trascurate neppure le postille più minuscole.

Nel merito della vicenda in discussione, si reputa – sommessamente – che la S.V. non dovrebbe *stupirsi* della circostanza che *"la questione sia stata sollevata come novità introdotta"* da codesta Autorità Dirigente.

Difatti, l'ordine di servizio n. 2 del 23 gennaio 2004, fu all'epoca emanato per annullare e sostituire il precedente ordine di servizio n. 83 del 15 novembre 2003, proprio a seguito delle eccezioni sollevate da questa Organizzazione Sindacale con nota n. 232/03 del 24 novembre 2003 (**Allegato n. 2**) e del successivo intervento dell'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Relazioni Sindacali, con nota n. 001385 del 14 gennaio del 2004 (citata nel preambolo dell'ordine di servizio stesso).

Non solo, ma pure le precisazioni fornite dal DAP, Direzione Generale del Personale e della Formazione – Disciplina Polizia Penitenziaria, con nota 272004/9.L dell'8 agosto 2002 (**Allegato n. 3**) e richiamate nei *"considerato"* dell'ordine di servizio n. 2/2004 erano direttamente indirizzate a questa Organizzazione Sindacale, a seguito di altre, ma correlate, osservazioni mosse in precedenza.

Ancora, l'ordine di servizio appena citato, sempre nelle premesse, indica espressamente le lettere circolari dipartimentali n. 004518/1.1 del 15 febbraio 1999 e n. 0184021 del 22 aprile 2002 (che superano per gerarchia, sequenza temporale e indirizzo ermeneutico la nota del PRAP di Catanzaro n. 27750 del remoto 30 settembre 1997, anch'essa impropriamente richiamata dalla S.V. nella corrispondenza cui si replica).

La prima, precisa fra l'altro che *"non è detto affatto che comportamenti sufficienti per sospendere l'erogazione del trattamento economico (per l'ingiustificata irreperibilità alla visita medico fiscale, ndr) bastino sempre a legittimare l'avvio di un procedimento disciplinare [...]. Dal punto di vista disciplinare, infatti, l'assenza si può definire **ingiustificata** allorché il dipendente **non abbia prodotto una certificazione del proprio medico di fiducia e non abbia reso possibile al medico della struttura pubblica la visita di controllo. Solo in presenza di entrambi i descritti presupposti può legittimarsi l'avvio del procedimento disciplinare ex artt. 5 e 6 del decreto legislativo"***.

La seconda, ancora più perentoriamente e dopo un *excursus* giurisprudenziale, specificatamente chiarisce che *"**In conclusione**, per la sola circostanza di non essere stato trovato al domicilio, il dipendente non può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare per la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c) del d.lgs. 449/1992 [...]. Cosa diversa, evidentemente, è la mancata osservanza di ordini di servizio: qualora, infatti, la Direzione abbia ritenuto, nell'ambito della propria autonomia gestionale, di regolamentare con ordini di servizio il comportamento che il dipendente deve tenere in caso di malattia, in assenza di impugnative, nelle sedi istituzionali, di tale disposizione interna, questa deve essere rispettata e l'eventuale inadempienza può dare origine ad azioni disciplinari sotto fattispecie riconducibili, per esempio, alla 'negligenza' o alla 'inosservanza' di ordini di servizio"*.

Tale ultimo arresto va peraltro letto alla luce delle ulteriori esplicitazioni fornite dal DAP, Direzione Generale del Personale e della Formazione – Disciplina Polizia Penitenziaria, con nota 272004/9.L dell'8 agosto 2002, come detto richiamata nell'ordine di servizio n. 2/2004: *"Per quanto attiene, infine, alle visite fiscali, si tiene a precisare quanto segue. Gli ordini di servizio cui si intende fare riferimento non possono che essere quelli strettamente legati ai tempi e alle modalità delle comunicazioni delle assenze e della trasmissione dei certificati medici, tenuto conto degli argomenti trattati in quella specifica parte della circolare"*.

Si evidenzia, peraltro, che l'efficacia delle lettere circolari n. 004518/1.1 del 15 febbraio 1999 e n. 0184021 del 22 aprile 2002 è stata da ultimo riaffermata, *per le parti non trattate o comunque non in contrasto*, con circolare del Capo del DAP n. 3635/6085 del 13 aprile 2012.

Il principio, per di più, era stato già affermato dall'Ufficio del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio Relazioni Sindacali, con nota n. 0143359-2002 del 26 marzo 2002.

In tal senso, dunque, e inequivocabilmente anche dopo l'intervento di questa Organizzazione Sindacale, il più volte citato ordine di servizio n. 2/2004 richiama le responsabilità disciplinari che possono derivare dalla sua mancata osservanza *strettamente* in relazione *ai tempi e alle modalità delle comunicazioni delle assenze e della trasmissione dei certificati medici*.

Spiace, poi, e per i motivi suesposti, che nella missiva a firma della S.V. che si riscontra venga riportato che *"si disconoscono parimenti circolari [...] che impongano all'amministrazione di esimersi dall'applicare sanzioni disciplinari"*.

D'altronde, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988, ha precisato che la *"ratio"* dell'obbligo della reperibilità per la visita di controllo deve essere ricercata nell'interesse pubblico essenziale alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale.

Sulla scorta di tale principio la giurisprudenza di legittimità ha univocamente statuito che, nell'ipotesi di assenza del lavoratore alla visita di controllo, il datore di lavoro può adottare nei confronti del dipendente una sanzione disciplinare, nell'ambito del rapporto di lavoro, soltanto se il rispettivo ordinamento prevede specificatamente una sanzione in tal caso.

La stessa sentenza n. 24681/2016 della Suprema Corte richiamata dalla S.V. *"ad adiuvandum"*, per di più, in riferimento a un lavoratore del settore privato (e dunque da leggersi considerando anche che per i lavoratori dell'ambito privato non hanno efficacia le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e al DM n. 206/2017), ribadisce il principio sopra enunciato: *"Su tali premesse, la sentenza impugnata si sottrae alle censure che le sono state rivolte. L'art. 43, comma 9, CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. prevede esplicitamente che il 'constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi' indicati al precedente comma 8 (e cioè l'obbligo del lavoratore in malattia di trovarsi fin dal primo giorno di assenza dal lavoro nel domicilio comunicato al datore 'in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19' nonché l'obbligo di dare 'preventiva comunicazione alla Società' nel caso in cui, durante tali fasce orarie, egli debba assentarsi dal proprio domicilio 'per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi'), 'comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con l'applicazione di provvedimento disciplinare'"*.

È pacifico, invece, che il D.Lgs. n. 449/92, emanato in esercizio della delega contenuta nell'art. 21 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, non prevede alcuna ipotesi infrattiva, e dunque nessuna sanzione disciplinare, correlata direttamente all'assenza alla visita medico fiscale domiciliare.

Sebbene si pensi che a questo punto la materia, come in verità già 19 anni orsono, sia stata abbondantemente dipanata nei suoi diversi gangli, per completezza espositiva si segnala altresì che pure l'ordine di servizio n. 42 del 29 giugno 2010, anch'esso citato dalla S.V. nella corrispondenza che si riscontra, ancora corroborato, unitamente a tutta la disciplina della materia, dal seguente ordine di servizio n. 52 del 13 luglio 2010, con le successive modifiche (l'ordine di servizio n. 42/2010 veniva parzialmente modificato con il n. 73/2010 e l'ordine di servizio n. 52/2013 veniva corretto con il n. 57/2010), sono stati ulteriormente tutti emendati dopo le osservazioni formulate da questa Organizzazione Sindacale (**Allegati n. 4 e n. 5**).

Non solo, ma la materia è stata altresì investita da una lunga serie di ulteriori ordini di servizio, tra i cui principali – oltre a quelli già enumerati – si indicano: n. 75 del 12 luglio 2008, n. 57 del 3 agosto 2010, n. 73 del 23 novembre 2010, n. 23 del 13 maggio 2011, n. 31 del 12 agosto 2011, n. 04 del 25 gennaio 2013, n. 55 del 27 maggio 2014, n. 6 del 12 gennaio 2018, n. 7 del 16 gennaio 2018, n. 8 del 17 gennaio 2018; molti dei quali rettificati a seguito di richieste in tal senso della scrivente Organizzazione Sindacale.

Appare sì, allora, evidente *ictu oculi* che in un tale *ginepraio* di disposizioni interne, tra cui gli operatori devono inevitabilmente e non affatto agevolmente districarsi per venire a capo di quelle vigenti, sarebbe di per sé indesiderabile inserirne delle ulteriori (a fortiori se nulla innovassero), ma sarebbe invece preferibile riassumerle e coordinarle per le parti ancora attuali ed efficaci in un unico atto, che abroghi espressamente tutti i precedenti.

Tornando all'ultimo decreto dirigenziale sulla materia, il n. 177/2021 della S.V., si segnala altresì che la normativa vigente non *"prevede espressamente"*, né mai potrebbe, *"i motivi per cui è possibile allontanarsi dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità, dopo che il dipendente abbia dato preventiva comunicazione all'amministrazione"*.

Invero, la disciplina in vigore indica espressamente e tassativamente i casi di esclusione dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, per i quali la visita fiscale non va neppure richiesta se, ovviamente, a conoscenza dell'amministrazione; lasciando inalterati gli *"altri giustificati motivi"* da documentare e da valutarsi caso per caso.

In conclusione, si ritiene invece di poter convenire con la S.V. rispetto all'intendimento di avviare eventuali procedimenti disciplinari, ma solo ed esclusivamente *"qualora non vengano rispettate le procedure di cui agli ordini di servizio richiamati n. 02 del 23 gennaio 2004 e n. 42 del 29 giugno 2010"* e non anche per la mera irreperibilità alla visita di controllo, ancorché ingiustificata.

Si sottolinea, inoltre, che la scrivente Organizzazione Sindacale non è a conoscenza di sanzioni disciplinari inflitte ad appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia per la sola irreperibilità alla visita medico fiscale, almeno a decorrere dall'aprile dell'anno 2002. Si è direttamente occupata, invece, sempre nei primi anni 2000, della difesa di alcuni operatori sottoposti, per i predetti motivi, ad azione disciplinare, ottenendo per loro con le argomentazioni sopra riportate sempre e solo il proscioglimento dagli addebiti.

Si prega nuovamente, pertanto, la S.V. di voler cortesemente riesaminare, ancora una volta, l'intera materia e di rivedere il decreto dirigenziale n. 177/2021, con l'auspicio che voglia anche favorire la semplificazione cui si è fatto sopra cenno, con l'unificazione in un solo atto delle disposizioni vigenti e l'abrogazione espressa di tutti i precedenti, peraltro richiesta altre volte anche ai Suoi *"predecessori"*.

Ma della grande, complessa, faticosa e, tal volta, inevitabilmente non priva di errori opera dei rispettivi *predecessori* di sicuro è a conoscenza la S.V. così come la scrivente, di lungo corso nell'Amministrazione; forse non sempre le nuove e pure legittimamente ambiziose leve.

Nell'attesa di un gentile cenno di riscontro, con ogni cordialità.

**p. La Segreteria Regionale**  
**Francesca Bernardi**



# **Allegato n. 1**



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
NUOVO COMPLESSO PENITENZIARIO  
VIBO VALENTIA**

Prot. 26433 del 30/08/2021

**Alla Segreteria Regionale Calabria  
c.a. dott.ssa Bernardi  
e p.c.**

**Al Direttore Generale del Personale  
E delle Risorse- DAP  
dott. Massimo Parisi**

**Al Provveditore Regionale  
dell'Amministrazione Penitenziaria di  
Catanzaro  
Dr. Liberato Guerriero**

**Al Segretario Generale  
UILPA Polizia Penitenziaria  
ROMA  
Dott. Gennarino De Fazio**

**Oggetto: riscontro nota UILPA Polizia Penitenziaria nr. 114/21 avente ad oggetto "disposizione dirigenziale riguardante le assenze alle visite fiscali" del 12.08.2021**

In riscontro alla nota in oggetto, si trasmette il decreto dirigenziale allegato. A tal riguardo si rappresenta come questa A.D., nell'ambito delle proprie competenze ha disposto che in caso di ingiustificata irreperibilità del dipendente al controllo domiciliare da parte del medico fiscale, oltre alle dovute decurtazioni economiche *ex lege* sia nella facoltà di avviare relativo iter disciplinare.

Stupisce come la questione sia stata sollevata come novità introdotta da questa A.D., considerato che trattasi di precetto già esistente (ragion per cui non era stato trasmesso il relativo decreto di cui peraltro si era notiziata la spett.le O.S. in indirizzo, formalmente seppure in via incidentale) e disposto dai miei predecessori. Ed infatti l'ordine di servizio n. 02 del 23 gennaio 2004 prevede, dopo aver disciplinato i vari adempimenti inerenti alle "assenze dal servizio per malattia. Personale comparti Ministeri e Sicurezza" che al fine di evitare successivi rilievi anche di natura disciplinare, tutto il personale è chiamato all'esatta osservanza del presente ordine con il consueto senso di responsabilità."

Tale O.D.S., viene ribadito e richiamato espressamente anche dall'O.D.S. 42 del 29.06.2010, che al fine di scongiurare eventuali equivoci dispone che *"in caso di assenza, senza giustificato motivo, dal domicilio indicato all'Amministrazione per il controllo durante le fasce orarie di reperibilità, si applicheranno al dipendente le ritenute previste dalla normativa vigente, nonché ogni altra misura consentita".*

Appare *ictu oculi* la mera conferma di una procedura già vigente e disciplinata, e meramente ribadita per trasparenza, in appena due righe nel decreto dirigenziale allegato. Ad adiuvandum si evidenzia come risulti, in virtù delle suddette pregresse disposizioni, come nel tempo si siano registrate diverse elevazioni di procedimenti disciplinari.

Fatta tale premessa, si sottolinea come non vi sia alcuna norma che vieti tale possibilità sanzionatoria, e si disconoscono parimenti circolari e contratti (per i dipendenti in regime di diritto privato) che impongano all'amministrazione di esimersi dall'applicare sanzioni disciplinari.

Di contro si evidenzia come la giurisprudenza, anche recente conferma, tale possibilità, ossia il fatto che **l'assenza alla visita fiscale** può dare avvio anche all'iter per l'applicazione (anche) di una **sanzione disciplinare** decisa dal datore di lavoro (**Corte di Cassazione con la sentenza 24681/2016**)

Tale principio di diritto è stato più di recente ribadito da Cass. n. 3226/2008 per la quale *"in tema di controlli sulle assenze per malattia dei lavoratori dipendenti, volti a contrastare il fenomeno dell'assenteismo e basati sull'introduzione di fasce orarie entro le quali devono essere operati dai servizi competenti accessi presso le abitazioni dei dipendenti assenti dal lavoro, ai sensi dell'art. 5, co. 14°, d.l. 12 settembre 1983 n. 496, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare di controllo entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento".*

Ad adiuvandum, si evidenzia come la nota 27750/ della segreteria affari generali del PRAP Calabria del 30.09.1997 avente ad oggetto *"procedimenti amministrativi ex art. 5 c.14 L. 683/83 ed ex art. 3 d.Lgs 449 del 1992. Concomitante applicazione"* affermi come il procedimento amministrativo relativo *"all'ipotesi infrattiva di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 449/92 pur incidendo anch'esso sul trattamento economico dell'interessato ha invece natura disciplinare e trova una sua incardinazione nel contesto dei principi fondamentali che disciplinano i doveri specifici e generici del servizio del Personale del Corpo di polizia Penitenziaria".* La nota in questione, chiosa, con incontrovertibile chiarezza, affermando : *"emerge chiaramente che i due procedimenti in questione costituiscono fattispecie regolate da norme diverse, che presentano caratteri di autonomia e che non sono strutturate l'una in funzione, meramente strumentale, rispetto all'altra. Da ciò ne consegue che la concomitante applicazione delle due procedure sia da ritenersi legittima, così come peraltro evidenziato nei contenuti dispositivi della lettera circolare n. 12 /cong./SE/mc del 18.12.1984 .*

*Pertanto nel confermare quanto disposto col decreto dirigenziale allegato, si evidenzia come in caso di assenza per irreperibilità del dipendente al controllo medico fiscale, qualora non vengano*

*rispettate le procedure di cui agli ordini di servizio richiamati n. 02 del 23 gennaio 2004 e 42 del 29.06.2010, il dipendente ai sensi della normativa e circolari vigenti, potrà essere sottoposto anche a procedimento disciplinare nel rispetto delle procedure già previste e disciplinate con i prefati OO.D.S. dei miei predecessori.*

Nella speranza di aver fornito un quadro eloquente, dei presupposti giuridici a supporto del decreto dirigenziale allegato (ed in attesa di eventuali normative e circolari corroboranti l'*irritualità della disposizione di questa A.D.*"), si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
  
dott.ssa Angela MARCELLO



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE - N.C.P.

VIBO VALENTIA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 177 DEL 10/08/2021

OGGETTO: DIPENDENTI ASSENTI ALLE VISITE FISCALI.

IL DIRETTORE

**PRESO ATTO** delle segnalazioni pervenute dal Capo area segreteria in merito alle assenze del personale durante le fasce di reperibilità previste per le visite fiscali;

**VISTO** che in via generale, salvo casi eccezionali, vi sia responsabilità disciplinare del dipendente nel caso di irreperibilità presso il proprio domicilio nelle fasce orarie di accertamento fiscale;

**VISTO** che la normativa vigente in materia prevede che qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo;

**CONSIDERATO** che la normativa vigente prevede espressamente i motivi per cui è possibile allontanarsi dal proprio domicilio nelle fasce di reperibilità, dopo che il dipendente abbia dato preventiva comunicazione all'amministrazione;

## DISPONE

Che chiunque risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. In tali casi il dipendente verrà sottoposto anche a procedimento disciplinare.

Il presente decreto ha decorrenza immediata.

## MANDA

All'Ufficio Segreteria per inserimento del presente decreto dirigenziale nella Raccolta Ufficiale;

Copia sia consegnata ai Capi Area e ai Responsabili delle UU.OO.;

Copia sia consegnata al Comandante, al Vice Comandante;

Copia sia consegnata alla Sala Regia per comunicazione al personale che comunica assenza per malattia;

Copia sia consegnata all'Ufficio Servizi;

Copia sia affissa all'Albo della Direzione per almeno 15 giorni.

Vibo Valentia, 9 agosto 2021



IL DIRETTORE

Dot.ssa Angela Marcello

# **Allegato n. 2**



*Coordinamento Regionale Calabria*

**Penitenziari**

Prot. n. 232/03

li 24/11/2003

All. 04 (9 fogli)

**dott. Emilio di Somma**  
**Vice Capo del Dipartimento**  
**dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**ROMA**

**Dipartimento dell'Amministrazione**  
**Penitenziaria**

- ⇒ **Ufficio del Capo del Dipartimento**  
**Ufficio per le Relazioni Sindacali**
- ⇒ **Direzione Generale del Personale**  
**e della Formazione**

**ROMA**

**dott. Paolo Quattrone**  
**Provveditorato Regionale A.P.**  
**CATANZARO**

e, p.c.

**pres. Giovanni Tinebra**  
**Capo del Dipartimento**  
**dell'Amministrazione Penitenziaria**  
**ROMA**

**dott.ssa Rachele Catalano**  
**Direttore Casa Circondariale**  
**VIBO VALENTIA**

**Massimo Tesei**  
**Segretario Generale**  
**UILPA Penitenziari**  
**ROMA**

**Oggetto: Casa Circondariale di Vibo Valentia.**  
**Ordine di servizio n. 83 del 15 novembre 2003.**

In data 15 novembre 2003 il Direttore della Casa Circondariale di Vibo Valentia ha emanato l'ordine di servizio n. 83 recante in oggetto "Assenze dal servizio per malattia. Personale comparti ministeri e sicurezza".

Preliminarmente va evidenziato che, come ormai costume consolidato, l'ordine di servizio in questione non è stato trasmesso per informazione alle Organizzazioni Sindacali del personale dei due comparti contrattuali come vorrebbe la vigente disciplina.

Nel contenuto, invece, si osservano diverse difformità alla normativa vigente ed al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro riguardante il personale del Comparto Ministeri.

Il CCNL del personale del Comparto Ministeri non è assolutamente citato né in premessa né in alcun'altra parte dell'ordine di servizio.

Per di più con il punto 2 del dispositivo si prescrive, fra l'altro, che il personale (sia del Comparto Ministeri sia del Corpo di polizia penitenziaria) assente dal servizio per malattia deve inviare il pertinente certificato medico entro le 48 ore successive all'insorgenza dello stato di infermità.

Quanto descritto, con riferimento al personale del Comparto Ministeri, contrasta palesemente con il dettato dell'art. 21, comma 9, del CCNL del 16 maggio 1995 e successive modificazioni ed integrazioni che recita: *"Il dipendente è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza entro i due giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo"*.

Inoltre il Direttore della Casa Circondariale di Vibo Valentia con il punto 3 dell'ordine di servizio di cui trattasi ha reiterato il precetto già contenuto nell'ordine di servizio n. 9 del 5 febbraio 2002, già oggetto di copiosa corrispondenza fra questo Coordinamento e le varie articolazioni dell'Amministrazione penitenziaria e mai applicato a seguito dell'autorevole parere fornito con nota n. 0131995-2002 del 19 marzo 2002 dal Sig. Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e ne ha posto di nuovi.

In particolare, il Direttore predetto ha intimato al personale assente dal servizio per malattia il divieto di recarsi spontaneamente presso gli ambulatori delle Aziende Sanitarie Locali e sottoporsi a visita medica minacciando, in caso di comportamenti difformi, l'avvio di procedimenti disciplinari.

Tale questione, come detto, è già stata affrontata in passato a seguito dell'emissione del citato ordine di servizio n. 9 del 5 maggio 2002 e già in quell'occasione il Sig. Vice Capo del Dipartimento con la nota n. 0131995-2002 del 19 marzo 2002 così ha concluso: *"... si osserva come ai dipendenti, i quali si trovino assenti dal servizio per malattia, non possa essere imposto alcun obbligo ulteriore rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. ... Non appare, pertanto, passibile di procedimento disciplinare il lavoratore ammalato che, in orario diverso da quello delle fasce orarie di reperibilità, si rechi presso gli ambulatori dell'Azienda Sanitaria Locale per farsi sottoporre spontaneamente a visita fiscale, ove ciò sia compatibile con il proprio stato di salute e non ne comprometta la guarigione"*.

Peraltro, per il personale del Corpo, a seguito dell'emanazione da parte della Direzione Generale del Personale e della Formazione del DAP, Disciplina Polizia Penitenziaria della lettera circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002 che ha escluso la possibilità di sottoporre a procedimento disciplinare l'appartenete al Corpo di polizia penitenziaria che – assente dal servizio per malattia – risulti irreperibile alla visita di controllo, appare del tutto singolare che si pensi di avviare il procedimento disciplinare nei confronti di coloro che si sottopongono a visita ambulatoriale.

Tanto più che la stessa Direzione generale, riscontrando una specifica nota della Segreteria Nazionale UILPA Penitenziari, con nota n. 272004/9.L del 6 agosto 2002 ha precisato, fra l'altro, che gli ordini di servizio che possono essere emanati in materia – che è sottoposta a riserva di legge – da parte delle Direzioni *"non*

*possono che essere quelli strettamente legati ai tempi ed alle modalità delle comunicazioni delle assenze e della trasmissione dei certificati medici”.*

Proprio in virtù del principio in ultimo enunciato, nonché per quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 3681 del 03 maggio 1990 e dal Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego del 3 luglio 2000, con parere del 31 luglio 2000, con riferimento al personale del Corpo di polizia penitenziaria, appare illegittimo anche il precetto, contenuto sempre nel punto 3 dell'ordine di servizio n. 83 del 15 novembre 2003, per il quale nel caso il dipendente assente dal servizio per malattia debba allontanarsi, per giustificati motivi, dal proprio domicilio è tenuto a darne preventiva comunicazione telefonica alla Direzione.

Per quanto accennato e per quanto già rappresentato con note n. 20/02 dell' 8 febbraio 2002 e n. 21/02 del 18 febbraio 2002, si invitano le SS.LL. e codesti Uffici ad intervenire, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, onde determinare la revoca o la modifica delle parti sopra elencate dell'ordine di servizio n. 83 del 15 novembre 2003 del Direttore della Casa Circondariale di Vibo Valentia che, per i motivi argomentati, appare illegittimo e persino vessatorio nei confronti del personale a cui è diretto.

Si invita inoltre l'Ufficio del Capo del Dipartimento, Ufficio per le Relazioni Sindacali in indirizzo ad intervenire presso la Direzione della Casa Circondariale di Vibo Valentia affinché gli ordini di servizio che riguardano il personale vengano immancabilmente trasmessi per informazione alle Organizzazioni Sindacali con le modalità dettate dalla vigente disciplina in materia.

Nell'attesa di cortesi ed urgentissimi riscontri, distinti saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Gennarino De Fazio**



### **Allegati:**

- ✓ Nota di questo Coordinamento n. 20/02 del 08 febbraio 2002;
- ✓ Nota di questo Coordinamento n. 21/02 del 18 febbraio 2002;
- ✓ Nota dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del DAP n. 0131995-2002 del 19 marzo 2002;
- ✓ Nota della Direzione Generale del Personale e della Formazione del DAP, Disciplina Polizia Penitenziaria n. 272004/9.L del 6 agosto 2002.

# **Allegato n. 3**

UILPA Penitenziari

MOD. 40/255



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
 DISCIPLINA POLIZIA PENITENZIARIA

Prot. n. 872004/9.L

E RGO. 2002

U.I.L. Pubblica Amministrazione

Oggetto: lettera circolare n. 0184021-2002 del 22 aprile 2002

In riferimento alla nota 643 del 17.6.02, si rappresenta quanto segue.

Con quanto affermato nella prima parte della lettera circolare 0184121-2002 del 22.4.02, dove si è trattato del "rapporto disciplinare", non si è voluto affatto escludere i casi che potrebbero presentarsi nel corso delle traduzioni o piantonamenti poiché essi devono considerarsi inerenti a tutti gli effetti "servizio d'istituto" e, pertanto, disciplinati alla stessa stregua dell'attività svolta all'interno dell'istituto, senza necessità di ulteriori specificazioni.

La questione è stata trattata nella lettera circolare solo perché nel corso degli anni molti sono stati i dubbi interpretativi in ordine alla applicazione dell'art. 10 per fatti verificatisi al di fuori dell'istituto e del tutto estranei al servizio e pur tuttavia sanzionabili sotto l'aspetto disciplinare ai sensi del d.lgs. 449/92; è solo con riferimento a questi, quindi, che si è sostenuto che non necessita alcun "rapporto" ex art. 10.

Quanto, poi, al preavviso dell'avvio del procedimento disciplinare ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 241/90, è bene chiarire che esso è istituito completamente diverso dal rapporto ex art. 10: la preventiva comunicazione all'interessato ai fini della partecipazione al procedimento non trova la propria regolamentazione nell'ambito del d.lgs. 449/92, perciò di essa non si è fatto cenno nella lettera circolare che ci occupa.

Relativamente alla "notifica degli atti del procedimento", si precisa che laddove si è affermato che il procedimento può essere "regolarmente avviato" con la nomina del funzionario istruttore, si intendeva - e si intende - sostenere che l'assenza per malattia del dipendente non legittima ex se l'interruzione del procedimento a cui, può darsi, pertanto, regolare ulteriore prosiegua.

UILPA Penitenziari

MOD. 40/255



# Ministero della Giustizia

Il tutto, evidentemente, nel rispetto del diritto alla tutela della salute del dipendente che potrà attendere il recupero psico-fisico ed il rientro in servizio per presentare le sue giustificazioni.

Ciò non pare in alcun modo contrastare con quanto detto in altra parte della lettera circolare dove è stato sostenuto – ai fini della decorrenza dei termini del procedimento ex art. 120 del T.U. 3\57 - che consolidata giurisprudenza sostiene che il procedimento ha inizio con la contestazione dell'addebito per stabilire il momento in cui giuridicamente si instaura il contraddittorio e dal quale, appunto, decorrono i termini il cui mancato rispetto può portare alla decadenza del procedimento stesso.

Per quanto attiene, infine, alle visite fiscali, si tiene a precisare quanto segue.

Gli ordini di servizio cui si intende fare riferimento non possono che essere quelli strettamente legati ai tempi e alle modalità delle comunicazioni delle assenze e della trasmissione dei certificati medici, tenuto conto dell'argomento trattato in quella specifica parte della lettera circolare.

E' ancora evidente che l'Amministrazione centrale non ha mai inteso sottrarsi a valutazioni sia di merito che di legittimità qualora la questione insorta in sede periferica sia stata portata a sua conoscenza, senza, tuttavia, omettere di ricordare che i termini per eventuali impugnative non sono illimitati.

Pertanto, se vige nell'ambito dell'istituto di appartenenza un ordine di servizio ritenuto legittimo dallo stesso personale dipendente o dalle organizzazioni sindacali che lo rappresentano è indiscutibile che esso deve essere rispettato per evitare di incorrere in sanzioni disciplinari.

Per finire, si conferma che le visite fiscali devono essere sempre disposte presso il domicilio del dipendente poiché è innegabile che ogni diversa determinazione si pone in netto contrasto alla norma – legge 638\83.

Il caso specifico trattato in altra sede – citato da codesta Organizzazione Sindacale – non può avere significato derogatorio rispetto a quello che si è inteso chiarire a carattere generale con la lettera circolare in argomento, che resta, pertanto, confermata.

Nella consapevolezza di non poter astrattamente disciplinare nel dettaglio i molteplici e complessi aspetti della materia e nello spirito di collaborazione che deve essere alla base di un comune senso del dovere per meglio conseguire i fini istituzionali, non rimane che auspicare che le direttive date rendano più serena la trattazione delle pratiche in materia disciplinare ed assicurare l'intervento dell'Amministrazione nelle singole e specifiche questioni che verranno eventualmente segnalate.

Il Capo del Dipartimento  
IL VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ennio Di SOMMA

# **Allegato n. 4**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
Direzione Casa Circondariale N. C. P.  
di Vibo Valentia

Prot. n. 2933

Vibo Valentia, 25/01/2013

Al Coordinatore Regionale  
O.S. UIL  
Sig. GENNARINO DE FAZIO

**Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO N. 73 DEL 23 NOVEMBRE 2010.  
ASSENZE DAL SERVIZIO PER STATI PATOLOGICI CHE PREVEDONO  
L'ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI REPERIBILITA'.**

In riscontro alla nota prot. 175/12 del 02 luglio 2012, sollecitata con nota prot. n. 6 del 15/01/2013, con la quale si richiede che l'o.d.s. n. 73 del 23 novembre 2010 venga modificato, si trasmette, in allegato, copia dell'o.d.s. n. 04 del 25 gennaio 2013, relativo all'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia, che sostituisce quello precedentemente emesso in materia.

Nel ringraziare per la puntuale e scrupolosa attenzione riservata alle disposizioni di questa A.D.e, confidando nella consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Direttore  
Dott. M. Antonio Galati



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE - N.C.P.

VIBO VALENTIA

**ORDINE DI SERVIZIO N. 73 DEL 23.11.2010**

## IL DIRETTORE

### VISTO

l'ordine di servizio n. 42 del 29 giugno 2010, avente ad oggetto "Determinazione delle fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia";

### VISTA

la lettera circolare 0432635 del 22 ottobre 2010, riguardante la trasmissione telematica dei certificati;

A parziale modifica dell'ordine di servizio n. 42 del 29 giugno 2010;

## DISPONE

- In caso di assenza per malattia riconducibile ad uno degli stati patologici che prevedono l'esclusione dall'obbligo di reperibilità, il dipendente dovrà produrre sia il certificato telematico che quello cartaceo con l'indicazione della diagnosi, in modo da consentire alla Direzione di accertare tempestivamente la corrispondenza della diagnosi che consenta la prevista deroga al regime dei controlli.

Il presente ordine di servizio sia affisso nell'Albo della casa, per notifica a tutto il personale, per gg.15.

Il presente ordine di servizio ha efficacia immediata.

Copia sia consegnata per l'esatto adempimento:

All'Ufficio Segreteria anche per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale della Casa;

Al Comandante di Reparto;

Al Vice Comandante di Reparto;

Al Responsabile dell'Ufficio Servizi;

Ai Vicedirettori;

Agli addetti al Centralino/Sala Regia.

Altra copia sia trasmessa, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. di Comparto.

IL DIRETTORE  
Dott. M. Antonio GALATI



ù

# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE - N.C.P.

VIBO VALENTIA

ORDINE DI SERVIZIO N. 04 DEL 25/01/2013

## IL DIRETTORE

### VISTO

l'ordine di servizio n. 73 del 23/11/2010 " Assenze dal servizio per stati patologici che prevedono l'esclusione dall'obbligo di reperibilità";

### VISTO

il Decreto Ministeriale 18 aprile 201 che definisce le modalità tecniche per la predisposizione e l'invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia;

## DISPONE

- In caso di assenza per malattia riconducibile ad uno degli stati patologici che prevedono l'esclusione dall'obbligo di reperibilità ,il dipendente dovrà produrre il certificato telematico con le possibili annotazioni relative alla diagnosi al fine di consentire alla Direzione di accertare tempestivamente la corrispondenza della diagnosi che consenta la prevista deroga al al regime dei controlli, ovvero anche quello cartaceo contenente le medesime informazioni .

Il presente ordine di servizio, che sostituisce quello precedentemente emesso in materia, ha efficacia immediata.

Copia sia consegnata per esatto adempimento:

- All'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella Raccolta Ufficiale della Casa e per affissione all'Albo per notifica a tutto il personale, per gg.15;
- Al Comandante di Reparto;
- Al Vice Comandante di Reparto;
- Al Responsabile dell'Ufficio Servizi;
- Agli addetti al Centralino/Sala Regia.

Altra copia sia trasmessa, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. di Comparto.

IL DIRETTORE  
Dott. M. Antonio GALATI

# **Allegato n. 5**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
**Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria**  
Direzione Casa Circondariale N. C. P.  
di Vibo Valentia

05 AGO. 2010

Prot. n. 211 del

Vibo Valentia

Al Coordinatore Regionale  
O.S.. UIL  
Sig. Gennarino De Fazio

**SEDE**

**Oggetto: ORDINE DI SERVIZIO N. 52 DEL 13 LUGLIO 2010**

Facendo riferimento alla nota prot. n. 120/10 del 23 luglio u.s., questa A.D. intende ringraziare la S.V. per aver sottolineato, relativamente all'ordine di servizio n. 52 del 13 luglio 2010 di questa Direzione, l'incongruenza tra quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito al punto che prevede "*Qualora il dipendente ometta di inviare il certificato medico, ovvero lo invia in ritardo, l'assenza si considera ingiustificata*".

Lo scrivente, pertanto, accertato che, per mero errore, era stato riportato quanto sopra evidenziato, ha provveduto a modificare parzialmente l'ordine di servizio n.52 cancellando il punto in questione .

Copia del nuovo ordine di servizio è stato allegato all'o.d.s. precedente ed altra copia è stata trasmessa, per opportuna conoscenza, a tutte le OO.SS. di Comparto.

Per quanto riguarda, invece, la puntualizzazione relativa alla trasmissione dei certificati medici in originale da parte dei dipendenti, si rinvia a quanto già chiarito con la nota prot. n. 3734 del 20 febbraio 2009 di questa Direzione.

Distinti saluti.

Il Direttore  
Dott. M. Antonio Galati



# MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE - N.C.P.

VIBO VALENTIA

ORDINE DI SERVIZIO N. 57 DEL 03 AGO. 2010

## IL DIRETTORE

A parziale modifica dell'ordine di servizio n. 52 del 13 luglio 2010

## DISPONE

Si intende **cancellato** il punto che riporta quanto qui di seguito indicato:

“Qualora il dipendente ometta di inviare il certificato medico, ovvero lo invia in ritardo, l'assenza si considera ingiustificata”.

L'originale sia allegato all'ordine di servizio n. 52 del 13 luglio 2010 e conservato nella raccolta Ufficiale della Casa.

Copia sia consegnata :

Al Comandante di Reparto;  
Al Vice Comandante di Reparto;  
Al Responsabile dell'Ufficio Servizi;  
Ai Vicedirettori;  
Agli addetti al Centralino/Sala Regia.

Altra copia sia trasmessa, per opportuna conoscenza, alle OO.SS. di Comparto.

IL DIRETTORE  
Dott. M. Antonio GALATI